

Decreto federale che accorda la garanzia federale alla costituzione del Cantone di San Gallo

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 2001²,

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale alla costituzione del Cantone di San Gallo accettata nella votazione popolare del 10 giugno 2001.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

3143

¹ RS 101

² FF 2002 1694